



# COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

Sede Municipale

Piazza Venticinque Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: [comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it)

E-mail uff. relazioni con il pubblico: [info@comune.pievedolmi.cr.it](mailto:info@comune.pievedolmi.cr.it)

Sito web: [www.comune.pievedolmi.cr.it](http://www.comune.pievedolmi.cr.it)

Tel. 0372.626131

Cod. Fisc. 80003290196

Fax. 0372.626349

Partita IVA 00302850193



UFFICIO DI SEGRETERIA

SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**05**

**ADUNANZA IN DATA 02 MARZO 2023**

**2023**

**SEDUTA ORDINARIA**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

L'anno DUEMILAVENTITRE, addi DUE del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Sigg. Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
1) ZABERT Attilio Paolo	SI	==
2) FIORINI Adriano	SI	==
3) VIOLA Maria Cristina	SI	==
4) SOLDI Francesca	SI	==
5) PAGLIARINI Marco	SI	==
6) TORTINI Claudio	SI	==
7) GENNARI Massimo	SI	==
8) GALIMBERTI Laura	SI	==
9) GUERRESCHI Oreste	SI	==
10) BOTTURI Marta	SI	==
11) PINARDI Claudio	SI	=
Totale:	11	00

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Raffaele Pio Grassi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il dott. Attilio Paolo Zabert, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d'Olmi, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il sindaco introduce e relaziona in merito al quarto punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione delle aliquote inerenti all'imposta municipale propria (IMU) relativa al corrente anno 2023 dando atto che, anche per l'anno in corso, vengono riproposte le medesime aliquote in vigore nel 2022;

Interviene il Consigliere di minoranza Pinardi Claudio

Quest'anno l'imposta resta invariata, l'anno scorso però è stata aumentata in alcune voci.

Come anche negli anni passati, la nostra posizione in merito a questi punti è sempre stata contraria perché, come abbiamo sempre dichiarato, per quanto riguarda tutti gli argomenti che riguardano la definizione del bilancio siamo contrari a tutte le argomentazioni esposte in quanto non concordiamo sull'impostazione generale del bilancio.

Il mio parere è che, soprattutto quando si cambiano delle tariffe, l'eventuale aumento dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato.

La gente deve capire il perché di queste situazioni.

E questo credo che sia nell'interesse dell'Amministrazione, perché l'anno scorso, quando è stato il momento dei pagamenti dell'IMU, tanta gente si è trovata questa sorpresa ed effettivamente, al di là degli importi, non è che sia stata una bella cosa.

Ritengo quindi opportuno che l'Amministrazione comunale porti a conoscenza dei cittadini quelle che sono le problematiche e le necessità in merito a questo aspetto.

Terminati gli interventi, il sindaco invita il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio voto in merito al presente punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 all'art.1, comma 738, stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza dell'aliquote IMU per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTI:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29/12/2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, come di seguito indicato:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Abitazione principale (escluse cat.A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07)	Esente
Abitazione principale di soci assegnatari di Coop. Edilizie (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	Esente
Abitazione principale cat.A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07	6 ‰ detrazione € 200,00
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	10,6 ‰
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,6 ‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	10,6 ‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05 e D10)	9,6 ‰
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,6 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Aree fabbricabili	9,6 ‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D05)	9,6 ‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1 ‰
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,6 ‰

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, dispone che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che sarà parte integrante della delibera medesima;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO degli interventi in merito, effettuati dal Sindaco e dai consiglieri comunali;

DATO ATTO che la seduta è stata integralmente registrata con conservazione agli atti del comune del relativo file audio in formato mp3;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/09/2020;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto del Comune;
- il Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso e VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti n. 11 (UNDICI);
  - voti favorevoli n. 8 (OTTO – Maggioranza Consigliare);
  - astenuti n. 00 (ZERO);
  - voti contrari n. 03 (TRE – Consiglieri di minoranza Sigg. Guerreschi Oreste, Pinardi Claudio e Botturi Marta);
- espressi nelle forme previste dalla Legge dagli aventi diritto ed accertati;

## DELIBERA

- 1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione dando atto che la stessa si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2) di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, come di seguito indicato:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Abitazione principale (escluse cat.A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07)	Esente
Abitazione principale di soci assegnatari di Coop. Edilizie (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	Esente
Abitazione principale cat.A01, A08, A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07	6 ‰ detrazione € 200,00
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	10,6 ‰
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	10,6 ‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	10,6 ‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05 e D10)	9,6 ‰
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,6 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Aree fabbricabili	9,6 ‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D05)	9,6 ‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1 ‰
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,6 ‰

- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, dal 1<sup>a</sup> gennaio 2023;
- 4) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune di Pieve d'Olmì per 15 giorni consecutivi;
- 6) di dare atto che la seduta è stata integralmente registrata con conservazione agli atti del comune del relativo file audio;

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dando immediata attuazione al provvedimento deliberato;

Con ulteriore votazione riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 11 (UNDICI);
- voti favorevoli n. 8 (OTTO – Maggioranza Consigliare);
- astenuti n. 00 (ZERO);
- voti contrari n. 03 (TRE – Consiglieri di minoranza Sigg. Guerreschi Oreste, Pinardi Claudio e Botturi Marta); espressi in forma palese dagli aventi diritto ed accertati,

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente  
F.to dott. Attilio Paolo Zabert

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Raffaele Pio Grassi



APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE

Note

SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, lì 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Attilio Paolo Zabert

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE

Note

SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, lì 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Attilio Paolo Zabert

Prot. n. 1396

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 167

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Raffaele Pio Grassi

Pieve d'Olmi, lì 21.04.2023

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI

Pieve d'Olmi, lì 21.04.2023

SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Raffaele Pio Grassi

PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, la presente Deliberazione Consiliare,

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Raffaele Pio Grassi

Pieve d'Olmi, lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_